

Qu.
804 n. 2077
del 23.2.83

Rimborso stampati L. 500



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 2041/174

Anno 1983

Pratica N. 66

CF. TRR LDA 39L69 H676S

CF. CMP LRS 61L15 A326L

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 15 Gennaio 1983
presentata dal Sig. Torrent Ada e Campigotto Loris (CF.Soc.00375820453)
nato a rispettivamente a S. Vincent il 29/7/1939 e il 15/7/1961
residente in St. Vincent
Via Roma n. 25
registrata il 15 Gennaio 1983
al Prot. Generale n. 2041
corrispondente al n. 174 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori modifiche in facciata allo stabilimento balneare
ex Vittorio

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 100
particella n. 12 (Demanio) posta in Marina di Carrara
Via A. Vespucci

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 20 del 22/2/1983

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. _____ del _____

VISTO il parere n. 6 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 4/2/1983

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. --- in data ---

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista la legge n° 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico;

Visto il pagamento dei diritti di Segreteria per un importo di Lire 22.500;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

TORRENT ALDA E CAMPIGOTTO LORIS

Al Sig. --- residente a S. Vincent

Via Roma n. 25

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di **modifica in facciata allo stabilimento balneare ex Vittorio ubicato in Via A. Vespucci a Marina di Carrara -**

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire ~~224.000~~ **(224.000)** a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~248 del~~ **del 20 Gennaio 1978**

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire ~~---~~ relativa agli oneri di urbanizzazione.

La quota di L. ~~---~~ **224.000** commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

(Rev? n° 2249 dell'11/2/1983) di lire 224.000)

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. ~~---~~ a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~---~~ del ~~---~~

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il ~~---~~ le relative aree, nonché Mq. ~~---~~ afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro ~~(1) un anno dal~~ **23/2/1983** (1) ~~dalla data della presente concessione ed ultimati entro~~ **tre anni** (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-7-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali

Al sensi dell'art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Regione e dell'Ufficio del Genio Civile secondo la competenza prevista secondo le norme vigenti. L'incarico deve essere autorizzato e autorizzato a mezzo di un documento che deve essere depositato presso l'Ufficio Tecnico della Regione e dell'Ufficio del Genio Civile secondo la competenza prevista a norma dell'art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

IL SINDACO
[Signature]
COMUNE DI CARRARA
CARRARA - ITALIA

Carrara addì 18 Febbraio 1983

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

addì, 23. 2. 83